

Csm	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19197/2011

*JAS*

*[Signature]*

M, ~~quali~~ attribuiti al magistrato mancante o impedito.

7.4 - Per gli uffici giudicanti, le supplenze di cui al presente paragrafo, se di durata superiore a sessanta giorni ovvero se rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

7.5 - Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.

#### 8. - *Requisiti del provvedimento di supplenza*

8.1 - Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere indicati analiticamente i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.

8.2 - Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 4 e 5; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 10; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

8.3 - Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.

#### 9. - *Criteri di scelta del supplente*

9.1 - L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

9.2 - Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato interpellato con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio. Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità possono segnalare i titoli preferenziali ovvero i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

9.3 - La scelta del supplente - ove questa non avvenga automaticamente - deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

9.4 - Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza prevista dal par. 9.2 può essere disposta anche in assenza della procedura di interpellato.

9.5 - Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato.

#### 10. - *Durata della supplenza*

10.1 - La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

10.2 - Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, anche con




M, ~~DA~~ indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

### *11. - Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio Giudiziario al Consiglio Superiore della Magistratura*

*11.1* - Il Consiglio Giudiziario non trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti dal par. 7.1.

Eguale non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura i decreti di supplenza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni nel caso in cui il Consiglio Giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.

*11.2* - Il Consiglio Giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui sia stato espresso dal Consiglio Giudiziario parere contrario oppure favorevole, ma a maggioranza.

*11.3* - I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dal paragrafo 9.2 e 9.4, seguono la procedura di cui al par. 13 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

### *12. - Compiti del supplente*

*12.1* - Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo ed i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

### *13. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive*

*13.1* - Il Presidente della Corte di Appello o il Presidente del Tribunale mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.

*13.2* - Il Presidente della sezione di Corte di Appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto dal par. 35.2 lett.a della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

*13.3* - Il magistrato designato a sostituire il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d'Appello è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 35.6 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La designazione è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

*13.4* - La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

### *14. - Supplenza esterna per la Corte d'Appello*

*14.1* - Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma del successivo par. 15, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo 22.1.

*14.2* - La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

*JAA*

*Al*

M, ~~DA~~ – Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

*15. – Supplenza in casi di necessità e urgenza*

*15.1 –* Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

*15.2 –* Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione espressa della situazione di "improvvisa e urgente necessità", di impossibilità di provvedere altrimenti e dei criteri utilizzati per l'individuazione del supplente.

*16. – Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati*

*16.1 –* L'istituto della supplenza può essere applicato anche ai componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'Appello per i minorenni) o di una sede viciniora del medesimo distretto, che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.

### Capo III

#### *Assegnazione interna: disciplina specifica*

*17. – Assegnazione interna*

*17.1 –* Può essere disposta all'interno del medesimo ufficio una assegnazione temporanea ad un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.

*17.2 –* L'assegnazione interna può essere anche solo parziale.

*17.3 –* L'assegnazione interna, sebbene prescindendo dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpello e non può durare più di novanta giorni, prorogabili, per imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.

*17.4 –* Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire dal magistrato con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli